



CITTA' DI PORTO VIRO

COPIA

Estratto del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 19 del 29-04-2016	OGGETTO: Determinazione delle aliquote e detrazioni del Tributo sui servizi Indivisibili (TASI) - Anno 2016.
-------------------------	--

L'anno *duemilasedici* addi *ventinove* del mese di *aprile* alle ore *17:00* nella sala delle adunanze consiliari di Porto Viro, previo avviso scritto redatto e notificato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Com.le, è convocato il Consiglio Comunale in sessione *Ordinaria* ed in seduta *Pubblica* di *Prima* convocazione.

Alla trattazione del presente punto risultano:

	Cognome e nome del Sindaco e dei Consiglieri	Presenza		Cognome e nome dei Consiglieri	Presenza
1	Giacon Thomas	P	10	Boscarato Luca	P
2	Gennari Silvia	P	11	Ferrari Rita	P
3	Tessarini Marialaura	P	12	Franzoso Paolo	A
4	Tortello Roberto	A	13	Mancin Dorianò	P
5	Finessi Maurizio	A	14	Luppi Roberto	P
6	Palli Alessandro	P	15	Veronese Maura	P
7	Azzalin Tania	P	16	Crepaldi Sante	P
8	Bovolenta Raffaella	P	17	Tessarini Alessia	P
9	Vianello Ivano	P	18		

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Ernesto Boniolo.

Il sig. Vianello Ivano nella sua veste di Presidente, chiamati a scrutatori i sigg.:

Boscarato Luca

Ferrari Rita

Crepaldi Sante

e constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Presidente: Sempre la parola al **Sindaco:** Come ho anticipato nel punto precedente, l'incasso TASI del 2015 è stato di 723 mila euro; ad oggi la TASI non ha seguito perché di fatto è stata abolita dal Governo centrale, avremmo comunque avuto un'entrata previsionale pari a 724 mila euro e invece si tratta quest'anno di minore entrata di 724 mila euro. Abbiamo messo a bilancio solo quelle voci di imposta che sono attualmente ancora in vigore, e sono pari a 37 mila euro, che si raggruppano nei beni strumentali agricoli e nei fabbricati merce, cioè quegli edifici adibiti ad uso commerciale, produttivo e industriale che sono attualmente sfitti.

L'importo quindi messo a bilancio della TASI è di 37 mila euro, il resto è stata soppressa e di fatto i cittadini non la pagano più.

Non avendo nessuno chiesto di intervenire,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 20 del 29/07/2015 relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015.

CONSIDERATO che la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che con le delibere consiliari n. 43 del 06/08/2014 e n. 20 del 29/07/2015 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI rispettivamente per gli anni 2014 e 2015 determinando per entrambe le annualità le seguenti aliquote:

ALIQUOTA 2,5 per mille	Per l'abitazione principale ed altri fabbricati equiparati all'abitazione principale per legge o dal regolamento comunale TASI e relative pertinenze (escluse le abitazioni della categoria catastale A1, A8 e A9);
ALIQUOTA 2,5 per mille	Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice

	alla vendita
ALiquota 1,0 per mille	Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D. L. n. 201/2011;
ALiquota 0,0 per mille	Per le abitazioni principali della categoria catastale A1, A8 e A9; per le aree fabbricabili e per tutti gli altri fabbricati non assoggettati alle aliquote precedenti.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote TASI deliberate per l'anno 2015, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando le seguenti aliquote:

ALiquota 2,5 per mille	Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
ALiquota 1,0 per mille	Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D. L. n. 201/2011;
ALiquota 0,0 per mille	Per le abitazioni principali della categoria catastale A1, A8 e A9; per le aree fabbricabili e per tutti gli altri fabbricati non assoggettati alle aliquote precedenti.

RICHIAMATO l'art 4, c. 4 del regolamento comunale TASI che dispone: *"L'occupante versa la TASI nella misura del 20 (venti) per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare."*;

ATTESO che con deliberazione n. 99 del 23/04/2014 la Giunta Comunale ha designato il funzionario responsabile della IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

EVIDENZIATO quindi che per abitazione principale è da intendersi quella definita dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998 e ss.mm. e che tale invio deve essere effettuato dal Comune entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTI:

- il decreto del Ministro dell'Interno in data 01/03/2016 che ha disposto il differimento al 30/04/2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali;
- l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il parere del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'articolo 153 del D. Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli 9 contrari nessuno, astenuti 5 (Mancin, Luppi, Veronese, Crepaldi, Tessarin A.), espressi per alzata di mano dai 9 Consiglieri votanti su 14 presenti;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2016:

ALIQUOTA 2,5 per mille	Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
ALIQUOTA 1,0 per mille	Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D. L. n. 201/2011;
ALIQUOTA 0,0 per mille	Per le abitazioni principali della categoria catastale A1, A8 e A9; per le aree fabbricabili e per tutti gli altri fabbricati non assoggettati alle aliquote precedenti.

- 3) di dare atto che i costi dei servizi indivisibili che l'Amministrazione intende coprire, se pur solo parzialmente, con il gettito della TASI, quantificato in via presuntiva in € 37.400,00, alla cui copertura è diretta, sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI al netto del fondo pluriennale vincolato
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (esclusa quota finanziata proventi codice della strada)	431.758,00
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (escluse quote finanziate da contributi enti terzi)	788.637,16
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO (escluse quote finanziate da contributi enti terzi)	734.409,28
SOCCORSO CIVILE (escluse quote finanziate da contributi enti terzi)	11.982,00
SERVIZI DEMOGRAFICI (escluse quote finanziate da contributi enti terzi)	195.191,00
SERVIZIO POLIZIA LOCALE (escluse quote finanziate da proventi codice della strada)	351.439,00
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI	2.513.416,44
TOTALE PREVISIONE ENTRATE TASI	37.400,00

- 4) di dare atto che:

- tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016;
- viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, nel rispetto

dell'articolo 1, comma 677 della Legge 147/2013;

- che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 40 in data 06/08/2014;
 - che il presente atto viene adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs 446/1997.
- 5) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU proposta del Presidente,

CON voti favorevoli 9 contrari nessuno, astenuti 5 (Mancin, Luppi, Veronese, Crepaldi, Tessarin A.), espressi per alzata di mano dai 9 Consiglieri votanti su 14 presenti;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Allegati:

1. Pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000;
2. Parere del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 153 del TUEL 267/2000

IL Presidente
F.to Vianello Ivano

Il Segretario Generale
F.to Boniolo Ernesto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione del messo certifica che l'avanti esteso verbale viene pubblicato all'Albo del Comune, il giorno 13-05-2016

Il Vice Segretario
F.to Luni Marco

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che l'avanti esteso verbale è stato pubblicato all'Albo del Comune per 15 gg. consecutivi e liberi senza opposizioni o reclami.

Il Vice Segretario
F.to Luni Marco

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-05-2016
per avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Porto Viro, li.....

Il Segretario Generale
F.to Boniolo Ernesto

Copia conforme all'originale in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Porto Viro, li 13 MAG. 2016



Il Funzionario Incaricato

[Handwritten signature]
